

tesi di mobilità e/o di trasferimento e sarebbero, quindi, privati di ogni certezza in ordine alla sede di servizio —:

se il Ministro delle politiche agricole e forestali, all'esito di una istruttoria più approfondita e di una disanima più accurata delle esigenze presenti sul territorio, voglia consentire la conservazione a Salerno dell'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi o almeno di una sede distaccata, destinato a servire un vasto territorio a significativa vocazione agricola, con tante ed economicamente rilevanti attività di produzione, nei diversi comparti dell'agricoltura e della connessa industria di trasformazione. (5-00949)

Interrogazione a risposta scritta:

PECORARO SCANIO, LION e ZANELLA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il regolamento CE n. 2081/92 del 14 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. L 163 del 2 luglio 1996 pagine 0019-0021) prevede la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

i prodotti « radicchio rosso di Chioggia » e « radicchio rosso di Chioggia precoce » godono di una vasta territorialità di produzione comprendente le tre province venete di Venezia, Padova e Rovigo, avendo quindi un valore molto alto in termini economici e occupazionali;

il 2 marzo 1999 è stata formalmente presentata la Domanda di Registrazione per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (IGP) del « radicchio rosso di Chioggia » e del « radicchio rosso di Chioggia precoce », presso il ministero delle politiche agricole e forestali —:

quali iniziative il Governo intenda adottare a sostegno del riconoscimento del « radicchio rosso di Chioggia » e del « radicchio rosso di Chioggia precoce » quali prodotti di indicazione geografica protetta

(IGP) e quindi tutelati dalla Comunità Europea. (4-02981)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della disciplina inerente l'incompatibilità dei medici ospedalieri è da ricomprendersi la situazione riguardante i medici dipendenti delle case di cura private convenzionate con il servizio sanitario nazionale che, in quanto titolari di un rapporto di dipendenza *part-time*, videro già ridotto a 500 il massimale dei loro assistiti;

per tali medici non è configurabile il doppio rapporto di lavoro né di fatto la contropartita del tempo unico, perché — tra l'altro — con circolare del 24 novembre 1992 il Ministro della sanità chiarì la non assimilabilità di detta categoria a quella degli ospedalieri;

si realizzerebbe un'ingiustizia palese quanto al relativo trattamento pensionistico per quei medici prossimi alla pensione su uno dei versanti lavorativi —:

se non si ritenga opportuno e doveroso, stante l'assoluta atipicità dei medici delle case di cura private, escludere gli stessi dall'applicazione di una disciplina quale quella delle incompatibilità che non pare collegabile giuridicamente né moralmente a tale categoria di medici. (4-03006)

BULGARELLI. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il secondo comma dell'articolo 1 delle disposizioni generali della legge 257 del 1992 « norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », modificato dal-

l'articolo 16 della legge 24 aprile 1998, n. 128, vieta la libera compravendita del materiale di comprovata dannosità ed altresì dei prodotti che lo contengano, categoria in cui, secondo logica, devono rientrare anche gli immobili;

nel corso del 2001 l'Associazione esposti amianto (Aea) ha presentato un esposto alla Magistratura di Bologna concernente la liceità dell'alienazione di un capannone sito in Vergato (Bologna) avente un tetto in cemento-amianto, su cui gravava una ordinanza del sindaco di bonifica;

all'interrogante non risulta, nel caso in oggetto, alcuna azione giudiziaria volta a far rispettare la norma;

sfortunatamente il caso non è isolato, esiste invece un'inquietante mole di amianto non smaltito in tutta l'Italia: nelle città, in particolare nei pressi delle Ferrovie dello Stato, nelle campagne e soprattutto nelle montagne, dove in virtù dei bassi costi e della sua leggerezza fu molto utilizzato, la situazione è grave anche se si finge di non vedere —:

come debba essere interpretata la norma in rapporto all'alienazione di immobili contenenti significative e potenzialmente pericolose quantità di amianto, e se non sia eventualmente necessaria una chiarificazione puntuale della stessa;

cosa intendano fare in concerto per favorire lo smaltimento dei rifiuti d'amianto ed un serio monitoraggio della grave situazione perdurante nel nostro paese al fine di garantire il rispetto della legge.
(4-03016)

Apposizione di firme a mozioni.

La mozione Bianchi Giovanni e altri n. 1-00057, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 febbraio 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato: Crucianelli.

La mozione Brugger e altri n. 1-00066, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 aprile 2002, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Biondi, Nesi, Rocchi.

La mozione Mantovani e altri n. 1-00069, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 maggio 2002, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Biondi, Rocchi, Calzolaio, Tolotti.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Lumia e altri n. 4-02965, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 maggio 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Bielli.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore:

interrogazione a risposta in commissione Montecchi e altri n. 5-00453 del 10 dicembre 2001 in interrogazione a risposta scritta n. 4-02972.